

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



# La relazione dell'attestatore su un piano di risanamento e alcuni elementi in merito alle peculiarità delle «*attestazioni speciali*»

Materiale didattico a cura del  
Dott. Davide Liberato lo Conte

# Sommario



- Un breve *recap*
- Introduzione
- La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento *ex art. 56 CCI*: aspetti generali e operativi
- Le «*attestazioni speciali*»
- Le peculiarità dell'attestazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 57 CCI*
- L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori
- Attestare un piano di risanamento in tempo di *covid-19*: considerazioni a margine di una pandemia sanitaria ed economica

# Introduzione



Il **Piano di risanamento** è un documento elaborato dall'**organo amministrativo** (con eventuale supporto di **consulenti specializzati**) nel quale sono rappresentati:

- azioni strategiche;
- *action plan*;
- effetti economici-finanziari;

attraverso cui l'azienda intende rimuovere le **cause della crisi** e ripristinare le condizioni di **equilibrio economico-finanziario**

# Introduzione



Un Piano è **attestabile se:**

- dimostra la solidità delle iniziative ipotizzate;
- rispetta requisiti formali e sostanziali;
- contiene informazioni e dati richiesti dalla normativa di riferimento

I *Principi di attestazione* ipotizzano una **struttura tipo di relazione**

***Principi di attestazione par. 8:***

**«RELAZIONE DI ATTESTAZIONE**

- *8.1. La parte introduttiva della relazione*
- *8.2. La parte centrale della relazione: analisi del Piano*
- *8.3. La parte finale della relazione: il giudizio finale dell'Attestatore sul Piano*
- *8.4. La documentazione del lavoro di attestazione di veridicità dei dati aziendali*
- *8.5. La documentazione di supporto all'attività di verifica della fattibilità del Piano»*

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## ***Principi di attestazione par. 8. 1.***

***«La relazione di attestazione è composta da tre parti:***

- una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della base dati;*
- una seconda parte nella quale è svolta l'analisi del piano;*
- una parte finale contenente il giudizio di fattibilità»*

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## ***Principi di attestazione par. 8. 2.***

### ***«IL CONTENUTO DELLA PRIMA PARTE»***

#### ***8.2.1.***

*«La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:*

- al professionista incaricato;*
- all'incarico ricevuto;*
- alla documentazione esaminata;*
- alla situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del piano;*
- alle verifiche sulla veridicità della base dati»*

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **8.2.1.**

*«La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:*

- ***al professionista incaricato***

- ***Dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi di professionalità e indipendenza***
- ***Dichiarazione relativa all'assenza di condizioni di incompatibilità (art. 28 l. fall.)***
- ***In particolare, l'esperto deve dichiarare:***
  - *di essere iscritto nel registro dei revisori legali;*
  - *di essere in possesso dei requisiti di professionalità (art. 28, lett. a) e b), l. fall.)*

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **Art. 28, lett. a) e b), l. fall. – Requisiti per la nomina a curatore**

*«Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:*

*a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;*

*b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;*

*c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.*

*Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento»*



# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **8.2.1.**

«**La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:**

- **al professionista incaricato**

***In particolare, l'esperto deve dichiarare:***

- di essere in possesso del **requisito di indipendenza** (di cui all' art. 67, co. 3, lett. d), l. fall. e di cui ai Principi di Attestazione)
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c. c. (*Cause d'ineleggibilità e di decadenza*)
- di non trovarsi in condizioni tali da compromettere la propria indipendenza

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **In riferimento all'incarico ricevuto:**

- l'attestatore deve indicare compiutamente riferimenti e finalità (in relazione alla specifica previsione normativa);
- l'attestatore dovrebbe precisare l'applicazione dei *Principi di attestazione*
- *l'attestatore deve segnalare «se il Piano risulta o meno conforme ai Principi per la redazione dei piani di risanamento» (novità dei Principi 2020).*

## **In riferimento al lavoro svolto, l'attestatore (par. 8.2.4.) :**

- deve indicare (sinteticamente o con riferimento ad eventuali allegati) l'elenco dei documenti consultati per la redazione della relazione.

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



**In riferimento all'analisi della situazione aziendale e societaria riscontrata (par 8.2.5.), l'attestatore dovrebbe fornire dettagli e informazioni sulle analisi effettuate:**

- disamina della struttura societaria / delle variazioni / delle operazioni straordinarie;
- analisi della situazione competitiva;
- esame delle cause della crisi.

**In riferimento all'analisi della base contabile (par. 8.2.6), l'attestatore deve evidenziare:**

- le tecniche di revisione utilizzate;
- le categorie di asserzioni indagate;
- l'estensione dei campioni osservati;
- i risultati ottenuti.

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



- L'attestatore è prioritariamente chiamato a valutare la **propria indipendenza** rispetto al debitore, (secondo i profili art. 2399 c.c. e art. 28 lett. a) e b) L.F., art. 67 L.F.), a presidio dell'obiettività e terzietà dello stesso, attraverso una autovalutazione dei rischi e pregiudizi effettivi e potenziali
- **Non costituiscono elementi che minano l'indipendenza il fatto di aver rilasciato attestazioni speciali o attestazioni ad altre società del medesimo gruppo**
- Egli può esprimere la propria opinione in merito ai rischi di fattibilità derivanti dall'impostazione del Piano prima che il Piano venga concluso, senza che ciò possa minare la sua indipendenza. Dette valutazioni possono costituire attività di **revisione circa le proposte formulate dal debitore** (l'oggetto dell'incarico è l'attività di verifica e analisi del piano finalizzata all'attestazione e non già l'attestazione stessa, considerato che non necessariamente l'attività dell'attestatore conduce all'attestazione del piano)

**Il debitore può modificare le proprie scelte, ipotesi e proposte sulla base delle criticità esposte dal professionista indipendente**

## La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



I controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati aziendali **sono strumentali per esprimere il giudizio di fattibilità del piano/attuabilità dell'accordo**. L'attestatore, nello svolgimento del proprio lavoro, deve tener conto di ciò.

**Esempio:** in caso di crediti commerciali, l'attestatore accerta l'esistenza degli stessi e la capacità di recupero ( i flussi associati a essi sono fondamentali per la riuscita del Piano)

**Par. 8.2.7.:** l'attestatore deve indicare nella relazione anche le evidenze acquisite sulle verifiche svolte da **altri revisori** della società (oltre alle eventuali opposizioni dei suddetti soggetti)

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **SECONDA PARTE DELLA RELAZIONE (Par. 8.3)**

### **L'attestatore riepiloga, con approccio critico:**

- le ipotesi su cui si fonda il Piano;
- le relative proiezioni temporali;
- la strategia di liquidazione / risanamento

### **In particolare, deve verificare:**

- le ipotesi e le assunzioni che influiscono in maniera significativa sui risultati attesi (*forecast/projection*);
- che le stesse siano coerenti con informazioni assunte da soggetti terzi indipendenti (enti, autorità);
- la coerenza temporale del Piano/la coerenza dello sviluppo quantitativo del Piano;
- la bontà e la fattibilità della strategia formulata dalla società.

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **TERZA PARTE DELLA RELAZIONE**

### **L'attestatore si esprime, in ordine:**

- alla veridicità dei dati;
- alla fattibilità del Piano/attuabilità dell'accordo;
- all' miglior soddisfacimento dei creditori.

### **In particolare:**

- il giudizio sulla veridicità può essere positivo o negativo (Par. 8.4.3.);
- il giudizio può essere positivo anche se si riscontrano carenze o errori (limitati e non gravi)

### **Un esempio:**

*«alla luce delle verifiche svolte, ferme restando le precisazioni contenute nella presente relazione, si esprime un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi nel Piano in funzione del giudizio di fattibilità del Piano»*

## La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



Considerando l'interrelazione tra **veridicità dei dati** e **fattibilità del Piano**, l'**irrilevanza** dell'errore ai fini del giudizio complessivo positivo assume una dimensione **quantitativa** e **qualitativa**: lo scostamento dei dati accertati rispetto a quelli esposti dall'azienda, **pregiudicherà l'attestazione sulla loro veridicità**, quando sia destinato a incidere (per dimensione e natura) sul futuro sviluppo dei dati prospettici

Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali di partenza deve essere **positivo** o **negativo**, senza la possibilità di giudizi intermedi

**Non si ritiene ammissibile un giudizio sulla veridicità dei dati sottoposto a limitazioni o condizioni**



# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **Obiettivo: raggiungimento del riequilibrio finanziario**

- *Raffronto dinamico tra indici statici patrimoniali (**PF/PFN**) e grandezza flusso (**EBITDA**);*
- *la prassi professionale acclude a tali indicatori anche **l'indice del tempo di rimborso del debito non autoliquidante** grazie ai flussi finanziari liberi prodotti dalla gestione (al netto delle capex expenditures di mantenimento, degli oneri finanziari sul debito e delle imposte sul reddito).*

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



Il **giudizio del professionista** è requisito indispensabile per l'attivazione degli effetti attribuiti dalla legge fallimentare alla **relazione di attestazione**

**Si rende dunque necessario un controllo qualitativo sulla ragionevolezza delle ipotesi**

## **Par. 6.8.5 Principi**

*«il giudizio di fattibilità dell'attestatore si fonda:*

- a) sull'articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;*
- b) sulla congruità logica ossia sulla razionalità dell'iter che ha portato dalle verifiche all'espressione del giudizio;*
- c) sulla coerenza delle conclusioni con l'effettiva situazione dell'impresa e del mercato in cui opera.*

## La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



Il giudizio negativo sulla fattibilità è **espressione dell'indipendenza del professionista**

Il lavoro dell'attestatore è **un'obbligazione di mezzi e non di risultato**

- differenze con ***l'advisor (risultati/compenso)***;
- la qualità del giudizio di attestazione non può essere valutata *ex-post* a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi.

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **Par. 8.4.8 *Principi***

**Qualora la fattibilità del Piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (quali ad esempio la firma da parte dei creditori degli accordi esaminati dall'Attestatore in bozza o l'esecuzione entro un termine di un determinato contratto), l'attestazione è immediatamente efficace se l'Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino; è sospensivamente condizionata negli altri casi. Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti. L'attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall'Attestatore che deve anche indicare l'orizzonte temporale breve entro il quale devono verificarsi.**

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **ATTESTAZIONI CONDIZIONATE**

***Raccomandazioni nn. 13 e 14 Linee guida per il Finanziamento delle imprese in crisi***

***(Unifi - CNDCEC – Assonime)***

**Raccomandazione n. 13 (*Indicazioni cautelative e oggetto dell'attestazione*). La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve o indicazioni cautelative che ne limitino la portata.**

*Un'attestazione sottoposta a indicazioni cautelative (quali ad esempio l'indicazione di rilevanti fattori di incertezza che potrebbero minare il successo del tentativo di risanamento) può inoltre cagionare gravi problemi sia durante il processo di ristrutturazione, sia in caso di fallimento dell'impresa. Nel primo caso, può accadere che fra il debitore e i creditori vi sia un accordo di massima la cui efficacia è subordinata all'intervento dell'attestazione sul piano: un'attestazione sottoposta a indicazioni cautelative potrebbe aprire un contenzioso sul fatto se la condizione sospensiva (l'attestazione) si sia verificata o meno. Allo stesso modo, in caso di fallimento, un'attestazione con indicazioni che ne limitino il significato potrebbe ingenerare incertezza in ordine alla sua effettiva efficacia protettiva, con conseguenze negative sia per il terzo che su di essa abbia fatto affidamento, sia sullo stesso professionista che potrebbe essere chiamato a rispondere dal terzo che sia risultato non protetto. Diverso è se il professionista esplicitamente condizioni l'attestazione ad un evento futuro e incerto, di prossima verifica. Il tema verrà trattato nella successiva Raccomandazione n. 14.*



# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **ATTESTAZIONI CONDIZIONATE**

***Raccomandazioni nn. 13 e 14 Linee guida per il Finanziamento delle imprese in crisi***

***(Unifi - CNDCEC – Assonime)***

***Raccomandazione n. 14 (Attestazione in relazione ad eventi futuri determinanti per la fattibilità del piano). Qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri, l'attestazione del professionista (a) è immediatamente efficace se egli attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino ("evento interno al piano"); (b) è sospensivamente condizionata negli altri casi ("evento esterno al piano"). Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti.***

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **ATTESTAZIONI CONDIZIONATE**

### ***Raccomandazione n. 14***

*Classificazione degli eventi futuri in grado di condizionare la realizzabilità del Piano*

#### ***EVENTO ESTERNO***

Il professionista condiziona la valutazione di fattibilità ad un evento iniziale che:

- deve manifestarsi in tempi prossimi (indicati);
  - verificatosi, rende il Piano fattibile

#### ***EVENTO INTERNO***

Evento incerto è parte integrante del Piano:

è dunque necessaria una valutazione prognostica della sua elevata probabilità di manifestazione

La struttura della relazione di attestazione  
di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



**ATTESTAZIONI CONDIZIONATE**

- ***EVENTO ESTERNO***

Il debitore può proporre domanda con **due scenari**:

***WORST / BEST***

*Tali scenari possono essere prospettati anche ai creditori (per le opportune valutazioni)*



# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **Par. 8.4.9 *Principi***

Contestualmente al rilascio della relazione di attestazione, l'Attestatore deve ottenere, da parte della Direzione aziendale, l'evidenza del riconoscimento della propria responsabilità per la corretta predisposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (oggetto di verifica ed attestazione) in osservanza alle norme che ne disciplinano la redazione. Le attestazioni della Direzione aziendale<sup>12</sup> sono tra l'altro volte a garantire all'Attestatore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2409 cod. civ., completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell'espletamento dell'attività, nonché correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella cd. "representation letter" (v. Assirevi, Documento di ricerca n. 233, 2020).

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCI: aspetti generali e operativi



## **Le attestazioni della Direzione**

Le **attestazioni rilasciate dalla Direzione** non possono sostituire gli altri elementi probativi che, l'attestatore ritiene debbano, ragionevolmente, essere disponibili.

Qualora l'attestatore non sia in grado di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi su aspetti che abbiano, o che potrebbero avere, un effetto significativo, e tali elementi dovrebbero normalmente essere disponibili, si è in presenza di una limitazione al suo lavoro, e ciò anche se la Direzione ha rilasciato una specifica attestazione su tali aspetti. **In alcuni casi, un'attestazione rilasciata dalla Direzione può rappresentare l'unico elemento probativo di cui si possa ragionevolmente ritenere di disporre.**

## Le «attestazioni speciali»



Le **attestazioni speciali (e integrative)** possono essere rilasciate anche in via **indipendente** rispetto all'attestazione generale sui profili di veridicità e di fattibilità del piano. Esse ricorrono quando:

a) si rendano necessarie **modifiche sostanziali al piano** (artt. 58 CCI e 87 CCI): il debitore chiede il rinnovo dell'attestazione al professionista indipendente (nel concordato liquidatorio deve essere assicurato il pagamento del 20% dei creditori chirografari).

b) il debitore presenta un concordato con continuità ed al professionista viene richiesta un'attestazione del **carattere funzionale della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori** (art. 186 *bis*, comma 2, lett. b), L.F., art. 87 comma 3 CCI);

c) il debitore presenta un concordato (o un accordo di ristrutturazione dei debiti) e chiede **l'autorizzazione per finanziamenti interinali**: al professionista viene richiesto di attestare che essi sono **funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori** (art. 182-*quinquies*, commi 1 e 3, L.F., art. 99 CCI);

## Le «attestazioni speciali»



d) il debitore presenta un concordato in continuità (o un accordo di ristrutturazione dei debiti) e chiede l'autorizzazione al Tribunale ad **effettuare pagamenti di crediti anteriori relativi a prestazioni di beni o servizi**: al professionista viene richiesto di attestare che tali prestazioni sono **essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori** (art. 182-*quinquies*, comma 5, L.F., art. 100 CCI);

e) nell'ambito di concordati in continuità, al professionista viene richiesto di attestare la **conformità del contratto pubblico rispetto al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto stesso** (art. 186 – *bis*, comma 3, L.F.);

f) nell'ambito di concordati in continuità, al professionista viene richiesto di attestare **la conformità del contratto pubblico per il quale si concorre alla assegnazione rispetto al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto alla cui assegnazione il debitore intenda partecipare** (art. 186 – *bis*, comma 5, lett. a) L.F.).

## Le «attestazioni speciali»



- Per evitare le attestazioni integrative sarebbe auspicabile che l'attestatore eseguisse delle **prove di resistenza** del piano così da poter definire un intervallo di valori strategici entro il quale il piano preserva la sua tenuta e fattibilità
- **Non paiono esservi pregiudizi all'indipendenza dell'attestatore se il redattore dell'attestazione integrativa sia lo stesso delle attestazioni precedente**, semmai invece si può verificare una razionalizzazione dei costi laddove sia prevista un'unica figura
- In genere con il rinnovo dell'attestazione si hanno maggiori informazioni a disposizione, essendo decorso maggiore tempo rispetto a quello, ristretto, per la redazione dell'attestazione iniziale (risposte circolarizzazioni, notifica atti per debiti potenziali, svalutazione crediti, ecc.)



## **Accordo di Ristrutturazione dei debiti**

*(art. 182-bis l. fall. – art. 57 CCI)*

**- Cosa è?**

**- *Facoltà dei debitori di accettare/rifiutare***

*«Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44» (Art. 57 CCI)*

### **PRESUPPOSTI E CONDIZIONI**

**Presupposto oggettivo** è lo stato di crisi o di insolvenza;

**Presupposto soggettivo** è che si tratti di un imprenditore



- **Gli accordi di ristrutturazione non prevedono dei modelli o schemi *standard***
- Possono prevedere schemi semplici quali moratorie nei pagamenti e/o riduzione dei crediti, talvolta accompagnati dalla cessione dei beni
- Possono essere previsti schemi più complessi nei quali si prevedono meccanismi più articolati, come ad esempio interventi sull'azienda o sugli assetti imprenditoriali, talvolta con la concessione di nuovi crediti

La struttura dell'accordo può essere costituita da un'unica intesa oppure un fascio di intese collegate, o ancora, da più intese che si inseriscono in un **accordo-quadro**

## Le peculiarità dell'attestazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 57 CCI*



*«Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:*

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;*
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione»*

*«Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3» (Art. 57 CCI)*



Le peculiarità dell'attestazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 57 CCI*



*Natura contrattuale - **no par condicio creditorum***

***Differenza con concordato preventivo:***

*possibilità di falcidiare i creditori privilegiati e pagare i chirografari*

I creditori non aderenti devono essere **informati dell'avvio delle trattative / posti nella condizione di parteciparvi “in buona fede”**

*Il contenuto dell' AdR varia in ragione della natura dell'accordo*

*Per il CCI è un «**istituto polivalente**»*



## «Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa» (*Art. 61 CCI*)

«1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano [...] al caso in cui gli effetti dell'accordo **vengano estesi** anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata **tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici**.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo»



**Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa nei confronti delle banche**

*(art. 182-septies l. fall.)*

***Convenzione di moratoria (c. d. accordo stand still)***

*(art. 62 CCI)*

*Accordo concluso tra imprenditore e creditori avente ad oggetto la «dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito»*

**Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa  
nei confronti dell' Amministrazione finanziaria**

*(fattispecie in precedenza non prevista)*

*(art. 48, comma 5, CCI)*



- **Relazione del professionista** allegata alla proposta di AdR esprime l'eventuale convenienza dell'operazione rispetto all'alternativa liquidatoria (*liquidazione giudiziale*);
- **Suddivisione dei creditori in categorie omogenee:** l'attestatore non è chiamato, secondo i Principi, ad esprimersi sulla correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi di creditori che competerebbe invece al Tribunale. Sarebbe auspicabile che l'attestatore ne appurasse la correttezza poiché una errata qualificazione e quantificazione delle singole classi può comportare un differente fabbisogno finanziario che può pregiudicare la fattibilità del Piano
- Il Giudice delegato valuta la relazione e si sostituisce all'eventuale mancato assenso dell'Erario;
- Il Piano deve dimostrare il **soddisfacimento** dei creditori in misura non inferiore rispetto a una eventuale liquidazione giudiziale;
- Soddisfazione – **SFP e utilità esterne ritratte dai creditori attuali.**



## **ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI**

*(Art. 60 CCI)*

1. La percentuale di cui all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:
  - a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
  - b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

L'articolo, in attuazione dell'art. 5 comma 1, lett. b) legge delega n. 155/2017, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti **agevolati**, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il **trenta per cento dei crediti**, alle condizioni su riportate

**In caso di mancato assenso dell'Erario – omologa comunque possibile**

**Ratio:** sopperire al ritardo/mancato assenso ingiustificato dell'Amministrazione Finanziaria



### **Natura contrattuale dell' AdR implica:**

- Valutazione dell'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione (presunzione *juris et de iure*)
- Il calcolo degli interessi sui crediti sino alla data del pagamento

**L'attestazione del professionista** appare ancor più opportuna in virtù dell'agevolazione concessa all'imprenditore attraverso la dilazione del pagamento dei creditori: **limitazione del recupero del credito / espansione del profilo di rischio**

**«Assicurare l'idoneità» – «Attestare la fattibilità»**

La differenza valorizza le diverse posizioni dei creditori (estranei e aderenti)



## **Attività del professionista alla luce di un accordo di ristrutturazione dei debiti**

- Verifica dell'indebitamento complessivo alla data di sottoscrizione dell'accordo;
- Individuazione dei creditori e verifica dell'ammontare dei crediti;
- Verifica della sottoscrizione da parte di almeno il 60% dei creditori;
- Espressione del giudizio circa il soddisfacimento dei creditori estranei

La relazione di attestazione viene rilasciata di solito alla sottoscrizione dell'accordo – il giudizio del professionista è fondato sulla situazione patrimoniale alla data più recente possibile

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



## Concordato preventivo

(Artt. 84-120 CCI)

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

- Istituto che permette di scongiurare la liquidazione giudiziale
- Proposta che consente la soddisfazione dei creditori
- Continuità diretta e indiretta
- **Art. 85 CCI:** *«Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza»; «La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87».*



L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



## **Concordato preventivo** *(Artt. 84-120 CCI)*

### **Le fasi della procedura:**

- Apertura, con ricorso
- Negoziale, i creditori valutano la proposta
- Istituzionale, il Tribunale valuta la correttezza della proposta
- Esecuzione della proposta accettata

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



### **Art. 87 CCI:**

*«Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:*

*a) le cause della crisi;*

*b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;*

*c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;*

*d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;*

*e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;*

*f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;*

*g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura»*

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



## **Centralità della figura dell'attestatore nel concordato con continuità**

- l'attestazione del miglior soddisfacimento dei creditori ha lo scopo di **proteggere i creditori** anteriori alla pubblicazione del ricorso tanto dalla riduzione del valore dei beni aziendali, quanto dalla maturazione di passività destinate a essere soddisfatte integralmente
- **La relazione dell'Attestatore si regge su tre pilastri:**
  - Veridicità dei dati aziendali;
  - Fattibilità del Piano;
  - Valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



**Continuazione dell'attività** – assorbimento di risorse finanziarie - costi prevedibili che sottraggono risorse ai creditori concorsuali, cui è rivolto

- Pregiudizio per i creditori antecedenti al concordato
- Art. 87 CCI: «**soddisfacimento dei creditori**» e non «*soddisfazione dei crediti*»
- Si considerano anche benefici relativi al mantenimento di rapporti commerciali
- Il soddisfacimento prescinde da valutazioni circa la tutela dell'occupazione (finalità tipica dell'amministrazione straordinaria)
- **Concordato** – schema giuridico privatistico
- **Ammin. Straord.** – schema giuridico pubblicistico

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



Il professionista indipendente deve verificare le «*maggiori soddisfazioni*» in termini economici per i creditori derivanti dalla **continuazione dell'attività:**

- No distruzione del valore economico;
- Presenza di flussi di cassa positivi al servizio del debito

Il professionista opera una **valutazione comparata di convenienza per i creditori, di due scenari:**

- Liquidazione degli *asset* (*liq. giudiziaria o volontaria*)
- Continuità aziendale (*diretta o indiretta*)

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



Se il professionista **trascura** le peculiarità delle valutazioni in contesto di crisi: **rischio di sopra/sotto valutazione dell'azienda.**

**Deve dunque dimostrare di aver ben compreso:**

- *Le specificità della valutazione;*
- *I fattori specifici di rischio;*
- *Le metodologie valutative utilizzate.*

**Esempi di fattori di rischio:**

- *Rischi operativi sottoforma di costi indiretti di dissesto;*
- *Rischi operativi legati alla gestione precedente al dissesto;*
- *Rischi gestionali relativi a inadeguate competenze manageriali;*
- *Rischi legati alle tempistiche di decisione ristrette;*
- *Rischi connessi alla rapida evoluzione di contesto.*

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



- **Rischi operativi sottoforma di costi indiretti di dissesto**

*Legati alla perdita di risorse chiave; di relazioni chiave; di opportunità di business (partecipazione a bandi di gara)*

**+ condizioni crisi idiosincratiche = + rischio di perdita risorse chiave**

- **Rischi operativi legati alla gestione precedente al dissesto**

*Legati principalmente a: inadempienze di tipo operativo (con maturazione di penali); taglio di costi monetari aventi natura di investimento; perdita di reputazione dell'azienda*

- **Rischi gestionali relativi a inadeguate competenze manageriali**

*Riconducibili a: assenza o inaffidabilità di sistemi informativi aziendali; assenza di competenze manageriali, **overconfidence** e **management bias***

- **Rischi legati alle tempistiche di decisione ristrette**

*Rischio di **fast moving** connesso a decisioni errate (cessione di attività a prezzi irrisori)*

- **Rischi connessi alla rapida evoluzione di contesto**

*Maggiore volatilità del valore dell'azienda e delle sue attività*

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



## **Rischio relativo alla presenza di piani *goal-oriented***

(predisposti per la risoluzione della crisi)

### **Il professionista:**

- può comprendere tale rischio attraverso le proprie analisi di fattibilità del Piano;
- deve svolgere **un'analisi equitativa**: la propria valutazione deve esprimere un'avversione al rischio adeguata alla specifica configurazione di valore e riconosciuta come equa da creditori e *stakeholder*

Il professionista deve identificare il **valore di liquidazione**

**In caso di continuità aziendale, a favore dei creditori può andare l'intero valore economico dell'attivo d'impresa (incluso l'avviamento)**



L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



**La destinazione a favore dei creditori del valore economico d'impresa può avvenire:**

- Mediante l'uso dei flussi di cassa futuri dai quali il valore d'impresa dipende (concordato con continuità diretta);
- Mediante il realizzo diretto in caso di cessione dell'azienda a una nuova compagine imprenditoriale (concordato con continuità indiretta)

**La continuità aziendale può consentire il miglior soddisfacimento dei creditori quando:**

- *Il valore di avviamento è positivo (convenienza della continuità in re ipsa)*
- *Il valore di avviamento, pur negativo, può tornare positivo con il risanamento dell'azienda (l'avviamento post-risanamento supera gli oneri connessi al risanamento stesso)*

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



## La convenienza della continuità per i creditori dipende dalla proposta concordataria

### Due scenari



#### Scenario del risanamento

Valore dell'azienda in continuità  
(flussi di cassa generati dall'impresa in ciascun esercizio)

#### Scenario della liquidazione

Valore estraibile dalla liquidazione  
(valore di realizzo degli attivi liquidabili)

In caso di **ipotesi liquidatoria** (liquidazione degli attivi in assenza di continuità), il professionista dovrebbe contemplare le specificità correlate alla vendita in un mercato **non ordinario**:

- Tempistiche di realizzo ristrette;
- Canali di vendita / potere contrattuale dell'azienda;
- Condizioni di vendita (garanzie, assistenza post-vendita...);

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



**Valore in continuità:**  
valore massimo destinabile alla soddisfazione dei creditori



- ***Good news – Bad news***
- **Continuità indiretta:** *newco* / valore equo di cessione integralmente destinato ai creditori
- **Continuità diretta:** esercizio dell'azienda in tempo indefinito / proposta prevede pagamenti con valore attuale inferiore rispetto al valore massimo (altrimenti no convenienza per il debitore)
- **CONDIZIONE DI CONVENIENZA:**  $VCC > VL$  (*valori attualizzati*)

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



**Valore in continuità:**  
valore massimo destinabile alla soddisfazione dei creditori



**L'attestazione del professionista dovrà verificare alcune condizioni:**

- Il valore attuale dei pagamenti proposti ai creditori deve essere **inferiore** al valore dell'impresa in continuità prima del risanamento ( **$VC > VCC$  – Fattibilità del Piano**);
- Il valore attuale dei pagamenti proposti ai creditori deve essere **superiore** al valore attuale dei flussi di cassa estraibili dalla liquidazione ( **$VCC > VL$  - Convenienza per i creditori**)

**Concordato liquidatorio:** apporto di risorse finanziarie deve incrementare di almeno il 10% (rispetto alla liquidazione giudiziale) il soddisfacimento dei creditori chirografari (**che non può essere inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario**)

## Attestare un piano di risanamento in tempo di *covid-19*: considerazioni a margine di una pandemia sanitaria ed economica



- La pandemia ha avuto/avrà conseguenze negative sulle imprese operanti in settori fortemente esposti con l'estero (*export/supply chain*)
- *«In condizioni di crisi è più probabile che si manifesti il rischio di management bias. L'esperto deve assumere un atteggiamento professionalmente critico (professional skepticism) nei confronti dell'informazione prospettica fornita dal management senza tuttavia coltivare la presunzione che si tratti necessariamente di informazione distorta. Dal processo valutativo seguito dovrebbe emergere come il management ha "sfidato" l'informazione di fonte manageriale con riguardo alla ragionevolezza»*
- *«Di fronte alla crisi tutte le imprese sono chiamate ad individuare azioni e rimedi. L'esperto deve porre particolare attenzione sulle azioni che l'impresa intende attivare per reagire alla crisi. Come il management intende rispondere alla crisi e quali iniziative stia programmando rappresentano gli elementi da cui dipende lo sviluppo non inerziale delle performance d'impresa»* (OIV, Linee guida per l'impairment test dopo gli effetti della pandemia da *covid-19*)

## Attestare un piano di risanamento in tempo di *covid-19*: considerazioni a margine di una pandemia sanitaria ed economica



- *Le imprese reagiscono agli stravolgimenti causati dalla pandemia da covid-19*
- *Adattamento al **new normal***

### **L'attività di attestazione ai tempi del covid-19 ha due problemi principali:**

1. l'informazione prospettica utilizzata ai fini della continuità aziendale può essere basata su scenari macroeconomici/settoriali superati;
2. si ha l'esigenza di un raccordo tra informazione prospettica con riscontri di ragionevolezza esterni e informazione prospettica senza questi ultimi

### L'attestatore deve verificare la ragionevolezza dell'informazione prospettica seguendo **3 step**:

1. Analisi dell'esposizione alla crisi (effetti stimati nei successivi 12/24 mesi);
2. Analisi della vulnerabilità alla crisi (capacità di tenuta dell'equilibrio economico-finanziario in 24-60 mesi);
3. Analisi della *resilienza*.

## Attestare un piano di risanamento in tempo di *covid-19*: considerazioni a margine di una pandemia sanitaria ed economica



- Il professionista deve esprimere il proprio giudizio circa la continuità aziendale tenendo conto dell'incertezza valutativa e del nuovo contesto settoriale;
- **Quattro fasi di reazione delle imprese in crisi:**
  - Fase conoscitiva e di analisi;
  - Fase di emergenza;
  - Fase di cambiamento strategico;
  - Fase di attuazione del cambiamento;
- Il professionista dovrebbe compiere **un'analisi multiscenario** al fine di comprendere:
  - La strategia dell'azienda per far fronte al proprio fabbisogno finanziario;
  - Gli obiettivi dell'azienda nel lungo periodo;
  - La strategia nei confronti dei fornitori (dilazioni/sconti).

Attestare un piano di risanamento in tempo di *covid-19*: considerazioni a margine di una pandemia sanitaria ed economica



## **Emissione della *comfort letter***

Il Legislatore ammette la possibilità di emettere una c. d. “***Comfort letter***” non vincolante ovvero una sorta di “***negative assurance***” nella quale il professionista, limitatamente al lavoro svolto sino a una certa data si esprime sulla prevedibile idoneità del piano al superamento della crisi.

Pur tenuto conto della prassi affermatasi negli anni recenti soprattutto ad esito delle richieste di “***Comfort letter***” pervenute dagli istituti previdenziali o dall’amministrazione finanziaria, lettere o comunicazioni che anticipino il giudizio o i risultati del lavoro dell’attestatore prima che il piano sia completato costituiscono documenti che presentano un **significativo rischio di non essere correttamente interpretati nella loro effettiva finalità** e che pertanto richiedano da parte del professionista una chiara identificazione ed esplicitazione delle procedure di verifica mancanti al fine di limitare la propria responsabilità professionale



Attestare un piano di risanamento in tempo di *covid-19*: considerazioni a margine di una pandemia sanitaria ed economica



## **Responsabilità di tipo contrattuale nel rapporto tra professionista attestatore e debitore:**

i nuovi Principi suggeriscono l'opportunità di inserire nel mandato professionale limitazioni di responsabilità soprattutto nel caso in cui l'imprenditore fornisca dati e informazioni errati per **dolo o colpa grave**. Sempre con riguardo al mandato, i Principi sottolineano che l'attestatore, nel definire il compenso della propria attività, debba tener conto di parametri quali valore e natura della pratica, importanza e complessità della stessa, urgenza, impegno temporale richiesto e che si presti attenzione al conferimento di data certa

# Attestare un piano di risanamento in tempo di *covid-19*: considerazioni a margine di una pandemia sanitaria ed economica



## **Par. 6.9.2. Principi di attestazione**

In tale situazione si suggerisce all'Attestatore chiamato a esprimersi sulla fattibilità dei piani di imprese operanti in *business* colpiti significativamente dagli effetti della pandemia, di attenersi alle seguenti cautele:

- accertarsi che le previsioni della domanda derivino da studi di settore emessi da soggetti autorevoli, dando prevalenza a quelli più recenti e più specifici per i *business* di riferimento, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite;
- verificare che il Piano consideri le eventuali limitazioni alla capacità produttiva derivanti dalle prescrizioni igienico-sanitarie connesse alla pandemia;
- valutare la completezza del Piano con riferimento alla presenza di scenari alternativi rispetto a quello preso a base. L'esistenza di scenari alternativi può dipendere sia dalla forte incertezza circa l'evoluzione della domanda di mercato, sia dalle ipotesi relative alla evoluzione della pandemia. In tali casi, tra gli scenari presentati, l'Attestatore può assumere come scenario di riferimento quello ritenuto più probabile o, quantomeno, meno improbabile, senza estendere l'analisi a tutti gli scenari possibili (v. infra);
- suffragare lo/gli scenari assunti dal debitore con l'andamento corrente, più recente possibile, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite;

## Attestare un piano di risanamento in tempo di *covid-19*: considerazioni a margine di una pandemia sanitaria ed economica



### **Par. 6.9.3. *Principi di attestazione***

In contesti di straordinaria incertezza anche le analisi di sensitività possono presentare una variabilità troppo ampia da verificare. Può quindi essere necessario sostituire l'analisi con l'esame di diversi scenari alternativi possibili a livello microeconomico. L'Attestatore potrà rivolgere una richiesta in tal senso al redattore del Piano.

### ***Piano attestato di risanamento «protetto»***

*Fattispecie temporanea - Art. 5-bis D. L. n. 23/2020*

Il debitore che, entro il 31 dicembre 2021, abbia ottenuto la concessione dei termini di cui all'art. 161, co. 6 e all'art. 182-bis, co. 7, l. fall., può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d), l. fall., pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima.